




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 6 - 2016

DDL 1213

*"Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016
e al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. Disposizioni varie."*

Note di lettura

XVI Legislatura

8 giugno 2016



Servizio studi

Ufficio bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Articolo 1

Accantonamenti tributari

Nota:

La disposizione ridetermina l'onere a carico della Regione per il concorso alla finanza pubblica, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 568 e 689 della legge 208/2015 (legge nazionale di stabilità per il 2015), in ragione dei seguenti importi:

- 1.208.818 migliaia di euro (per l'anno 2016)
- 1.301.545 migliaia di euro (per l'anno 2017)
- 1.304.945 migliaia di euro (per l'anno 2018).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 aveva determinato in 1.286.745 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'onere a carico della Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica.

In particolare la variazione della misura del concorso tiene conto degli effetti derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) il comma 568 dell'articolo 1 della legge 208/2015 che ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016.

Il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato, determinato sulla base di un sistema di accordi tra Stato e regioni, recepiti annualmente in disposizioni di legge, diminuisce da 113.097 a 111.000 milioni di euro. Tale rideterminazione comporta, per il 2016, una riduzione pari a 2.097 milioni di euro. Tuttavia, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e della "sterilizzazione" degli effetti della rideterminazione sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, l'effettivo risparmio è stimato in 1.783 milioni di euro.

Per effetto di tale disposizione, secondo la relazione al disegno di legge, si determina per la Regione un minore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi statali pari ad euro 87.827.540,00.

b) il comma 689 dell'articolo 1 della stessa legge 208/2015 che ha previsto il recupero all'erario statale dell'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 (e di 21,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019) attraverso un maggior accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Tale disposizione (comma 689) provvede al finanziamento degli oneri in termini di interessi passivi, in relazione al contributo di 900 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana dal comma 685 della legge di stabilità. Tale finanziamento è a valere sulle somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni.

Quindi il comma 689 stabilisce il recupero all'erario attraverso l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle somme sopraindicate. Dal momento che le somme accantonate corrispondono a minori entrate per la Regione, la norma specifica che per ciascun anno deve essere conseguentemente migliorato l'obiettivo di finanza pubblica della medesima Regione siciliana (su tali aspetti, si veda più diffusamente il dossier sulla legge di stabilità 2016 realizzato congiuntamente dai Servizi del Senato e della Camera- gennaio 2016, pagg.846-850).

Per effetto di tale disposizione si determina un maggior accantonamento nei termini sopraindicati a carico della Regione siciliana.

Gli effetti sulla misura del concorso alla finanza pubblica derivanti dalle due disposizioni sopra richiamate sono riassunti nella seguente tabella:

(in migliaia di euro)

	2016	2017	2018
Legge stabilità	1.286.745	1.286.745	1.286.745
Variazioni	1.208.818	1.301.545	1.304.945
	-77.927	+ 14.800	+ 18.200
Comma 568	-87.827	0	0
Comma 689	+ 9.900	+ 14.800	+18.200

Articolo 2

Risultato di amministrazione

Nota:

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 (assestamento del bilancio 2015) relativo al risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014, al fine di tener conto delle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità introdotte dai commi 692 e 698 della legge di stabilità per il 2015.

In tal modo, fermo restando l'ammontare complessivo del disavanzo da ripianare e mantenendo invariata la quota annua costante, si rimodula la copertura di tale disavanzo tenendo conto delle richiamate disposizioni recentemente introdotte.

Al riguardo, si ricorda che in base alla legge regionale di assestamento per il 2015, il disavanzo di gestione dell'esercizio 2014, pari a 1.868.846.834,37 euro, è ripianato in dieci esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti di 172.384.683,44 euro.

Per effetto della disposizione in commento, parte della suddetta quota è rideterminata in relazione alle disposizioni di cui ai commi 692 e 698 sopracitati, relativi alle modalità di contabilizzazione da parte delle Regioni delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 35/2013 incassata a decorrere dall'esercizio 2015.

In particolare tali disposizioni sono state introdotte al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2015, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate alla Regione Piemonte. Secondo tale sentenza l'anticipazione non può rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un "Istituto di natura finanziaria-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati".

Ai sensi dei commi 692 e 697 le anticipazioni di liquidità sono contabilizzate:

- **mediante iscrizione** (nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti) **di un 'Fondo anticipazioni di liquidità', di importo pari alle anticipazioni** di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- **mediante riduzione degli stanziamenti di entrata**, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, **di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.**

Ai sensi del comma 698, "le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

- a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo [78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'[articolo 3](#), comma 17-bis, del predetto [decreto legislativo n. 118 del 2011](#);
- b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo [78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'[articolo 3](#), comma 17-bis, del predetto [decreto legislativo n. 118 del 2011](#)".

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti sulla determinazione della “parte della suddetta quota annua costante” determinata in relazione alle nuove disposizioni.

Articolo 3

Variazioni al bilancio della Regione

Nota:

La presente disposizione apporta allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione approvato con la legge regionale 4 del 2016, alcune variazioni per un totale di:

(in milioni di euro)

2016	2017	2018
-894.818.644,18	-3.366.107.430,89	-5.073.127.098,94

Tali variazioni sono determinate, oltre che dagli effetti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, dall'esigenza di una più corretta rappresentazione di alcune poste contabili, secondo quanto rappresentato nella relazione al disegno di legge. Ed in particolare:

a) una prima variazione consiste nella corretta rappresentazione della eccedenza delle reimputazioni dei residui attivi rispetto alle reimputazioni dei residui passivi effettuate con il riaccertamento straordinario del 2015.

Si ricorda che il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'art. 3 comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria così detta potenziata. Tale riaccertamento ha avuto luogo con la delibera di giunta n. 204 del 10 agosto 2015.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 21/2015 (assestamento di bilancio 2015) il disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, è stato conseguentemente determinato in 6.963.105.178,16 euro, con un ripiano in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna.

Ai sensi dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come introdotti dalla legge regionale 31/2015 (ulteriori variazioni di bilancio), l'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario, pari ad euro 3.135.722.963,95, è stata destinata alla copertura del disavanzo di amministrazione 2014, rideterminato dal riaccertamento medesimo.

Per effetto di tali disposizioni il disavanzo complessivo, pari a 6.963.105.178,16, è stato ridotto di 3.135.722.963,95, e la quota costante di 164.180.871,87 è stata rideterminata in 59.656.773,07.

Secondo la relazione, per tali partite si elimina l'effetto cumulato delle predette eccedenze in precedenza registrato, apportando le corrispondenti variazioni compensative e modificando la denominazione dei relativi capitoli.

Si chiede al Governo di fornire ulteriori elementi per l'analisi della variazione connessa all'eccedenza delle reimputazioni ed in particolare alla sua consistenza.

b) Si modifica, poi, la consistenza del capitolo 219213 (Accantonamenti tributari quale concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica) in relazione agli effetti recati dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Sul punto si rinvia alle note sull'articolo 1.

c) Si procede all'integrazione del capitolo 413302 (Quota integrativa a carico della Regione delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale) in misura pari a 53.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, al fine di adeguare il concorso della Regione all'importo determinato con l'intesa della conferenza del 23 dicembre 2015.

Circa l'approfondimento di tali aspetti, la relazione tecnica rinvia alle relazioni del competente Assessorato regionale per la salute, tuttavia non allegate.

d) Si procede ad azzerare gli stanziamenti per gli anni 2017 e 2018, incrementando corrispondentemente lo stanziamento per l'anno 2016, per i fondi di cui ai capitoli **215703** (Fondo di riserva per riassegnazione residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione su capitoli concernenti assegnazioni dello Stato, dell'UE e di altri enti) e 613905 (Fondo di riserva per riassegnazione residui passivi di parte capitale eliminati per perenzione su capitoli concernenti assegnazioni dello Stato, dell'UE e di altri enti).

e) Si procede a finanziare lo stanziamento dell'anno 2016, corrispondentemente incrementato dell'importo pari agli stanziamenti degli anni 2017 e 2018, di alcuni capitoli relativi a limiti di impegno delle missioni "assetto del territorio ed edilizia abitativa" e "trasporti e diritto alla mobilità".

f) Si procede ad incrementare il capitolo 219202 (Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali-spese obbligatorie).

g) Si procede, inoltre, ad una variazione compensativa dei capitoli 215745 (Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello stato dell'unione europea e di altri enti) e 613951 (Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte capitale concernenti assegnazioni dello stato dell'unione europea e di altri enti) adeguando i relativi stanziamenti alle più realistiche previsioni di utilizzo per le

iscrizioni di economie dei fondi vincolati.

h) Si apportano, inoltre le variazioni ai capitoli relativi alla contabilizzazione dei mutui contratti nell'anno 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 2 e articolo 3 di cui al D.L. n.35/2013 e s.m.i. secondo il prospetto allegato alla relazione.

Anche su tali aspetti, si chiede al Governo di fornire chiarimenti ulteriori rispetto alla descrizione contenuta in relazione.

Articoli 4 e 5

Nota:

Le disposizioni in commento hanno natura tecnica e si rendono necessarie al fine di adeguare gli originari allegati al bilancio di previsione, nonché il totale generale del bilancio triennale, alle variazioni derivanti dal presente disegno di legge.

